

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2023, n. 1927

Cont. n. 1790/11/DN Dip. Omissis c/ Regione Puglia. Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro - R.G. n. 848/2021. Autorizzazione al componimento bonario e approvazione atto di conciliazione.

L'Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso Amministrativo, Giovanni Francesco Stea, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa Contenzioso del Personale, Raffaele Berardi, e confermata dal Dirigente del Servizio Contenzioso del Personale, Pietro Lucca, dal Dirigente della Sezione Personale, Nicola Paladino, riferisce quanto segue:

- Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
 - Vista la D.G.R. del 3 luglio 2023, n. 938 recante "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Abrogazione degli allegati e loro integrale sostituzione.
- A. Con ricorso in riassunzione dinanzi al Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, il sig. Omissis chiedeva "previa disapplicazione della nota prot. n. 30/0002377/P, della determinazione n. Omissis del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio, della determinazione del dirigente regionale del Servizio Personale n. Omissis, del verbale Omissis e del parere del CPPO adottato in data 20/01 adunanza Omissis, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'erroneità degli atti appena citati. Per l'effetto, accertare e dichiarare che l'infermità che affligge il ricorrente è dipendente da causa di servizio;
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il conseguente equo indennizzo previsto dalla legge sin dalla data della richiesta, con gli accessori di legge;
Condannare le amministrazioni convenute a corrispondere al ricorrente quanto spettante a titolo di indennizzo in correlazione alla riscontrata infermità per causa di servizio nonché ad adottare ogni provvedimento conseguente".
- B. La Regione Puglia si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni attoree e sostenendo la correttezza dell'operato dell'Amministrazione regionale.
- C. Con sentenza n. 4038 dell'01.12.2020, il Giudice del Lavoro di Bari così provvedeva "rigetta la domanda spiegata nei confronti del Comitato di verifica per le cause di servizio;
Accoglie la restante domanda e, per l'effetto, dichiara la dipendenza delle patologie indicate in motivazione dalla causa di servizio, con ascrivibilità alla 8° categoria della Tabella A DPR 834/1981;
Condanna Regione Puglia al pagamento a vantaggio del ricorrente dell'equo indennizzo (sulla base dei presupposti sopra evidenziati), oltre accessori come per legge;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del Comitato di verifica per le cause di servizio che liquida in Euro 1.200,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA come per legge;
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente che liquida in Euro 1.500,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e c.p.a., come per legge;
Pone le spese della C.T.U. come liquidate in corso di causa definitivamente a carico della Regione Puglia".
- D. La sentenza di primo grado, non notificata con formula esecutiva alla Regione Puglia, veniva appellata dall'Amministrazione regionale dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro (R.G. n. 848/2021).
- E. Con pec del 22.05.2023, l'avv. (omissis), in nome e per conto del sig. Omissis, comunicava al legale officiato della difesa dell'Ente regionale, avv. Angelo Diana, la disponibilità "a rinunciare agli effetti della sentenza del Tribunale di Bari, sez. Lavoro, impugnata dalla Regione Puglia con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Ove la Regione si determini ad accettare la predetta rinuncia, si potrebbe procedere a definire transattivamente nei sensi indicati l'intera vicenda, mediante rinuncia all'appello proposto dalla Regione Puglia e contestuale rinuncia agli effetti della sentenza di primo grado da parte dell'appellato".
- F. La Sezione Personale, a seguito dell'inoltro da parte dell'avv. Diana della proposta di componimento

bonario formulata da controparte, con nota prot. AOO_106 n. 7371 dell'01.06.2023 comunicava la disponibilità "ad accettare la proposta de qua esclusivamente nell'ipotesi in cui si espliciti la volontà abdicativa del sig. Omissis agli effetti della sentenza del Giudice di prime cure (per la sorte capitale e le spese legali liquidate in sentenza), sia la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa - anche di carattere risarcitorio - comunque collegata alla vicenda dedotta in giudizio".

- G. L'avv. (*omissis*), con propria pec del 12.09.2023, indirizzata all'avvocato incaricato della difesa regionale, rappresentava la disponibilità del ricorrente ad addivenire ad una conciliazione dinanzi al Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, alle condizioni proposte dall'Ente regionale;
- H. Preso atto del parere dell'avvocato officiato della difesa dell'Amministrazione regionale, le parti, senza retrocedere dalle posizioni assunte in giudizio, senza peraltro ammettere o concedere nulla, al solo fine di evitare l'alea del giudizio, convergevano verso una comune volontà di conciliare la lite in via bonaria.

Tanto premesso, in considerazione dell'alea del giudizio, si propone di autorizzare la definizione bonaria della controversia nei modi e termini come da schema di verbale di conciliazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, nonché di autorizzare il Dirigente della Sezione Personale e l'Avvocato difensore dell'Ente regionale alla sottoscrizione del medesimo verbale. Si propone, altresì, di approvare il verbale da sottoscrivere dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro presso cui pende il giudizio, così come da schema allegato alla presente deliberazione.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale su esposta, preso atto dell'istruttoria condotta e delle valutazioni svolte dalla strutture amministrative regionali interessate, sulla base del parere favorevole dell'avvocato officiato della difesa dell'Ente regionale, che a tal fine sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4, terzo comma lett. c) della Legge regionale 18/2006 ("Istituzione dell'Avvocatura Regionale").

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:

1. di **autorizzare** la conciliazione dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro nell'ambito della controversia R.G. n. 848/2021 con *Omissis*, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2. di **approvare** l'allegato schema del verbale di conciliazione, che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione;
3. di **autorizzare** il Dirigente della Sezione Personale e l'Avvocato difensore dell'Amministrazione, a sottoscriverlo in sede giudiziale;
4. di **trasmettere** il presente provvedimento all'Avvocatura regionale e alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza.
5. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dello schema di verbale di conciliazione, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratto alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La P.O. Contenzioso del Personale

Raffaele BERARDI

Il Dirigente del Servizio Contenzioso del Personale

Pietro LUCCA

Il Dirigente della Sezione Personale

Nicola PALADINO

L'Avvocato incaricato della difesa regionale

Angelo DIANA

L'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale

Rossana LANZA

Il sottoscritto Capo Dipartimento attesta che, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021, non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento

Personale e Organizzazione

Ciro Giuseppe IMPERIO

L'Assessore al Personale e Organizzazione

Contenzioso Amministrativo

Giovanni Francesco STEA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore, Giovanni Francesco Stea;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di **autorizzare** la conciliazione dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro nell'ambito della controversia R.G. n. 848/2021 con Omissis, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di **approvare** l'allegato schema del verbale di conciliazione, che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione;
3. di **autorizzare** il Dirigente della Sezione Personale e l'Avvocato difensore dell'Amministrazione, a sottoscriverlo in sede giudiziale;
4. di **trasmettere** il presente provvedimento all'Avvocatura regionale e alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza.
5. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dello schema di verbale di conciliazione, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratto alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE

MICHELE EMILIANO